



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ALLOGGI SOCIALI

L'art. 1, comma 669, della Legge 147/2013 stabilisce che il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Nella disciplina IMU gli alloggi sociali non sono equiparati all'abitazione principale. Per tale motivo, l'assegnatario non è escluso dal versamento TASI ed essendo il detentore dell'alloggio è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 10%, come stabilito dalla Deliberazione C.C. n. 42 del 01.09.2014.

Il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nella componente del tributo sui servizi indivisibili IUC - TASI, approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 01.09.2014, non prevede alcuna esenzione per gli alloggi sociali, pertanto resta applicabile l'art. 1, comma 669 della Legge 147/2013.

In sintesi, l'aliquota applicabile è quella prevista dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 01.09.2014:

per tutte le tipologie	1‰
------------------------	-----------

La quota a carico dell'assegnatario è quella prevista dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 01.09.2014:

quota occupante	10%
-----------------	------------

Il versamento va effettuato utilizzando il codice fiscale dell'assegnatario e lo stesso codice tributo utilizzato dal proprietario.

I dati catastali degli immobili e la relativa rendita catastale (necessaria per effettuare il corretto versamento dell'imposta) sono reperibili nel contratto stipulato con l'Edilizia Provinciale Grosseto o rivolgendosi all'Edilizia Provinciale Grossetana.